

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

*in Aula*

Bari, 1.3.1985.

Prot. n. 60

Al Sig. Coordinatore  
Settore Segreteria  
Consiglio Regionale  
S E D E

e, p. c.

Al Sig. Coordinatore  
Settore Legislativo  
Consiglio Regionale  
S E D E

Oggetto: d.d.l. "Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico". (Atto consiliare n. 448/A - III Legislatura)

Si invia, per i successivi adempimenti, il d.d.l. in oggetto che la scrivente Commissione ha esaminato nella seduta del 28.11.1984 con parere favorevole ed emendamenti.

Si allega alla presente relazione a firma del Presidente Vessia, parere 1° Commissione e d.d.l. con a fronte gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Distinti saluti.

D'ordine del Sig. Presidente  
Il Responsabile della Segreteria  
(Ing. Giovanni Mona)

*G. Mona*

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
F 1 MAR 1985		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	<i>1114</i>	

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**Decisione n.22/P del 25.2.1985**

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 25.2.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 13.2.1985

- D.d.L. "Disciplina del comitato regionale controll'inquinamento atmosferico"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Rossi, Bellifemine, Calvario, Lia, Troccoli, Monfredi, Castellaneta.

contrari:

di astensione:

*Almy*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente  
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

DISEGNO DI LEGGE

"DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 28.11.1984. Parere favorevole  
con emendamenti.

Relatore: Onofrio VESSIA.

- 
- relazione
  - d.d.l. con a fronte emendamenti proposti dalla Commissione

Febbraio, 1985.

D.D.L. "DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge 13 luglio 1966 n.65 ed il successivo regolamento di attuazione approvato con il d.p.r. 15 aprile 1971, n.322 facevano obbligo alle Regioni di istituire il Comitato regionale contro gli inquinamenti atmosferici. La Regione Puglia vi diede adempimento con la l.r. 20 marzo 1975 n.26 recante appunto norme sul finanziamento della spesa di organizzazione e funzionamento di tale comitato.

Il problema degli inquinamenti è andato sempre più ponendosi intanto come vera e propria questione dello sviluppo, uscendo cioè dal dibattito culturale e scientifico di settori avanzati e diventando un punto centrale delle strategie per garantire il processo di ripresa economica e di progresso civile e sociale in condizioni rinnovate. Il problema presenta altresì oggi aspetti tecnici e giuridici di elevata complessità, anche in relazione alle competenze attribuite da disposizioni e normative diverse, recentemente emanate.

Di fronte a tali questioni la l.r. n.26/75 si è venuta mostrando sempre più inadeguata, non consentendo al Comitato di svolgere quei compiti cui le nuove necessità lo chiamano. Per tali motivi è stato varato il disegno di legge in argomento con cui il Comitato, tenendo ferma la rappresentanza degli uffici pubblici operanti nella materia, viene arricchito da professionalità qualificate ed adeguate alle funzioni attribuite.

La legge si compone di dodici articoli di cui:

Articoli 1 e 2.- Definiscono le competenze del Comitato ed assegnano allo stesso anche compiti di promozione di studi, ricerche e proposte per il miglioramento qualitativo dell'aria.

Art.3 - Estende a tutti i comuni pugliesi le norme, i principi e le procedure del d.p.r. n.615/66.

Art.4 - Autorizza la Giunta reg.le a sottoporre a controllo anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizio che diano luogo ad inquinamento.

.2

Articoli 5-6-7 - Definiscono la composizione del Comitato e ne disciplinano il funzionamento.

Art.8 - Stabilisce che annualmente vengano riferite in Consiglio le attività svolte dal Comitato ed i programmi.

Art.9 - Vengono raccordate le attività del Comitato con quelle degli altri comitati e commissioni competenti in materia di inquinamento, al fine di ottenere un quadro unitario degli indirizzi e della programmazione nel settore.

Art.10 - Norme transitorie, abrogative e di finanziamento.

La 5° Commissione ha espresso sulla legge parere favorevole con emendamenti.

Bari, febbraio 1985

O.VESSIA

DISEGNO DI LEGGE

"DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO"

Art. 1

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale contro l'inquinamento in relazione specifica ai compiti di cui alla legge n. 615 del 13 luglio 1966, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971, dall'art. 101 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 2

1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

- a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento specie atmosferico e acustico e di ricaduta di piogge acide;
- b) esprime parere, se richiesto, sui provvedimenti di competenza delle Amministrazioni Comunali singole o associate.

2. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico propone alla Giunta ed al Consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico, acustico ed, in particolare, rivolta a:

- 1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;

*art. 1*

.. l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.) ..  
.. legge 13 luglio 1966, n. 615, al d.p.r. 15 aprile 1971 n. 322, nonchè per le funzioni amministrative trasferite dallo art. 101 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

*art. 2*

.. degli enti locali e territoriali.

(Testo della Giunta)

- 2) promuovere studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria, anche attraverso consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati all'esecuzione, nonchè per il rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito della Regione.

Art. 3

1. Nell'ambito della Regione Puglia, le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ed al d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, si possono estendere a tutti gli stabilimenti ivi indicati, anche nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 4

1. La Giunta regionale, su conforme motivato parere del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 3 anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni privati o pubblici.

(Testo proposto dalla Commissione)

2.

*art. 3*

.. sono estesi ...

*art. 4*

2. Il parere contrario della Giunta regionale deve essere motivato.

5

Art. 5

1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, nominato dalla Giunta regionale, è composto:

- dal Presidente della Giunta regionale o per delega dallo Assessore all'ecologia;
- dal Capo dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;
- da un funzionario dell'Ispettorato regionale dei servizi antincendio e della protezione civile;
- dai Direttori medico-micrografico e chimico del laboratorio di igiene e profilassi del capoluogo di Regione;
- da un Esperto designato dall'A.N.C.I. regionale e, in mancanza, dal Sindaco del Capoluogo della Regione o suo delegato;
- da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
- \* - da un esperto meteorologo;
- da un esperto di impiantistica industriale;
- da un esperto di impiantistica chimica;
- da un esperto in acustica, con particolare competenza nel campo dell'inquinamento da rumore;
- dal Direttore della sezione periferica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

2. Di volta in volta, possono essere convocati esperti per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento delle U.S.L., in relazione alle zone eventualmente interessate da fenomeni inquinanti.

*art. 5*

.. o suo delegato.

.. dall'Ispettore regionale o suo delegato

.. o, allorchè istituiti, dei servizi multizonali di prevenzione;

... rappresentante dell'A.N.C.I...

\* - da un esperto medico;

.. dirigente dell'Ispettorato regionale del lavoro o suo delegato...



4. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

5. Le funzioni di segretario del C.R.I.A. sono espletate da un funzionario regionale del settore ecologia di livello non inferiore all'VIII.

6. Ai componenti del comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, in quanto dovuto, nella misura stabilita dalle leggi regionali.

7. I membri che, senza giustificazione, rimangono assenti per tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.

8. Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la Giunta regionale

9. Per il funzionamento, il comitato si avvale di personale in servizio presso il settore ecologia e nei settori sanità, risorse naturali, territorio, agricoltura, i cui coordinatori sono invitati ad assistere alle sedute del C.R.I.A..

Art. 6

1. Per l'esame e lo studio di problemi specifici il comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro.

2. Il comitato qualora lo ritenga necessario, può richiedere agli organi della Regione di avvalersi della collaborazione di :

3. Alla seduta del Comitato, su invito del Presidente, può partecipare altresì un rappresentante dell'organizzazione imprenditoriale regionale del settore cui appartiene l'azienda interessata.

.. dalla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25.

..urbanistica e...

*art. 6*

.. alla Giunta regionale di avvalersi della collaborazione di Enti, Istituti specializzati ed esperti ai sensi della l.r. 12 agosto 1981, n. 45.

- a) Organi e uffici statali;
- b) Universita ed enti di ricerca;
- c) Esperti nelle specifiche materie.

Art. 7

1. Alle riunioni del comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.

2. Gli enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in seconda convocazione, della maggioranza dei componenti il comitato e, per la validità dei pareri da adottare, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8

1. Alla fine di ogni anno il settore ecologia, per tramite della Giunta regionale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte, i problemi emersi nel corso dell'anno.

*art. 7*

.. di non meno di sette componenti con diritto di voto; devono in ogni caso essere presenti due funzionari pubblici e due esperti.

4. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

*art. 8*

.. l'Assessorato competente ...

.. nonchè il programma per l'anno successivo.

Art. 9

1. Per la necessaria e coordinata programmazione degli interventi ed unità d'indirizzo, il C.R.I.A., così come le Commissioni di cui all'art. 90 del d.p.r. 13 febbraio 1984, n. 185 ed art. 39 del d.p.r. 10 giugno 1965, n. 685, sono ritenute autonomi Comitati di settore del centro regionale controllo ambiente di cui alla l.r. 21 maggio 1975, n. 42.

Tutti gli organismi interessati ai rilevamenti di inquinamenti sono tenuti a comunicare gli esiti alla banca dati del centro regionale controllo ambiente.

Art. 10

1. Il comitato di cui al precedente art. 1 deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

1. La l.r. n. 26 del 20 marzo 1975 "Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del C.R.I.A.P.", è abrogata.

Art. 12

Per far fronte alle spese di funzionamento del comitato, lo stanziamento di cui al cap. 01402 del bilancio regionale 1984 "Spese di funzionamento del comitato regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Puglia (l.r. 26/75)" viene incrementato a lire 300.000.000=(Trecentomilioni).

*art. 9*

*art. 10*

.. con decreto del Presidente della Giunta regionale.

*art. 11*

*art. 12*

1. Alle spese di funzionamento del comitato valutati in L.1.000.000.000 si fa fronte per l'anno 1985 con il finanziamento di cui al cap. 0104020, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione 1985.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con i capitoli dei corrispondenti bilanci di previsione.

(Testo della Giunta)

Al bilancio di previsione per il 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE 2° - SPESA

Variazione in aumento

- Cap. 01402 "Spese di funzionamento del comitato regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Pubblica - l.r. 26/75"

	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
L.	<u>300.000.000</u>	<u>300.000.000</u>

Variazione in diminuzione

- Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".

	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
L.	<u>300.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>